



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

CIRCOLARE N. 25/D

Roma, 23 dicembre 2016

*Protocollo:* n. 143517/RU

Agli Uffici delle dogane

*Rif.:*

Alle Direzioni interregionali e regionali delle Dogane

*Allegati:*

Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

e, per conoscenza:

Alle Direzioni centrali – area dogane

Al Dipartimento delle finanze

All’Agenzia delle Entrate

Al Comando generale della Guardia di Finanza

All’Unione Petrolifera

All’Assocostieri

All’Assopetroli

All’ENI

Alla Confitarma

Alla Fedarlinea

**OGGETTO:** D.M. 15 dicembre 2015, n.225. Impiego agevolato di prodotti energetici ai sensi del punto 3, Tabella A, D.Lgs. n.504/95. Indirizzi applicativi del beneficio fiscale.

In considerazione delle novità normative recentemente intervenute nella disciplina dell’agevolazione di che trattasi e delle richieste di indicazioni pervenute da associazioni di categoria in vista dell’approssimarsi della scadenza del regime transitorio instaurato dalle circolari n.5/D del 15.3.2016 e n.11/D del 29.4.2016, si dispensano ulteriori delucidazioni di dettaglio affinché sia garantita la corretta applicazione del D.M. n.225/2015.

I. Basandosi sul criterio del grado di pericolosità fiscale di ciascun prodotto impiegato, la Determinazione del Direttore dell’Agenzia prot. n. 124230/RU del 15 novembre 2016 ha differenziato il regime dell’olio combustibile da quello del gasolio, usati per la navigazione.

Con specifico riguardo all’obbligo di denaturazione viene stabilito nel predetto provvedimento che l’olio combustibile impiegato come carburante nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne è esonerato dalla previa denaturazione; per i medesimi impieghi, invece, resta fermo il vincolo di utilizzo di gasolio denaturato.

Stante quanto disposto dal D.M. n.225/2015, dalle circolari n.5/D e n.11/D e dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 124230/RU, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le forniture di prodotti agevolati osservano le seguenti condizioni di consumo:

- a) l’olio combustibile come carburante nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne è impiegato non denaturato; il prodotto circola con la scorta del documento DAS.
- b) il gasolio come carburante nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne è impiegato previa specifica denaturazione; nei rifornimenti diretti il prodotto circola con la scorta del documento DAS.

Pertanto, nei casi di cui alle lettere a) e b), non va fatto ricorso all’espletamento di formalità doganali.

Si rammenta che anche il gasolio usato come carburante nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne può essere impiegato denaturato.

Del descritto quadro di riferimento, che muove dall’elevato livello di rischio fiscale insito nell’utilizzo di gasolio esente senza previa denaturazione, deve tener conto l’esercizio della potestà autorizzatoria attribuita dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 225/2015 a questa Agenzia.

La suddetta disposizione, non necessitando alcuna autorizzazione per l’olio combustibile, trova applicazione per i rifornimenti diretti di gasolio alle navi traghetto in servizio di linea regolare (quale definito dalla circolare n.5/D del 15/3/2016) ed assume carattere eccezionale.

Su tali premesse, decorso il periodo transitorio di cui al paragrafo II della citata circolare n.5/D ed esauriti al 31 dicembre 2016 gli effetti della procedura semplificata prevista per far fronte ad esigenze di necessità ed urgenza, qualora residuassero casi di indisponibilità di gasolio denaturato, il procedimento di autorizzazione ex art. 2, comma 6, del D.M. n.225/2015 è articolato come di seguito indicato.

Il rappresentante legale/negoziale della società di navigazione marittima che si trova oggettivamente impossibilitata a rifornirsi di carburante denaturato presenta motivata richiesta per il rilascio della suddetta autorizzazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla base operativa.

La richiesta di autorizzazione all'impiego di gasolio non denaturato deve contenere i seguenti dati:

- a) descrizione dell'attività di trasporto esercitata con la navigazione;
- b) lista delle navi traghetto in servizio di linea regolare, identificate per nome;
- c) deposito fiscale da cui vengono effettuati i rifornimenti diretti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) del D.M. n. 225/2015;
- d) quantità massima di prodotto esente che si prevede di poter utilizzare mensilmente e periodicità dei rifornimenti.

L'Ufficio delle dogane, verificato che il depositario autorizzato prescelto non ha disponibilità di prodotto denaturato, può autorizzare il rifornimento diretto di gasolio esente non denaturato per un termine ritenuto congruo con il reperimento da parte del richiedente di gasolio ex art.2, comma 2, del D.M. n.225/2015 da altri depositi fiscali, e compatibile con la durata del già costituito rapporto contrattuale di fornitura. In tale sede, l'Ufficio delle dogane potrà prescrivere specifiche misure a tutela dell'interesse fiscale, tenuto conto delle modalità di effettuazione dei trasferimenti di che trattasi.

A differenza di quanto previsto per il trasporto di gasolio denaturato nei rifornimenti diretti, nei casi autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 225/2015, permanendo l'esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza fiscale, il trasferimento del gasolio dal deposito fiscale al soggetto beneficiario è effettuato con la scorta dell'e-AD. La conclusione della circolazione del prodotto con la presa in consegna da parte del destinatario è attestata (art.6, comma 7, D.lgs. n.504/95), ai soli fini della prova dell'avvenuto approvvigionamento, assolvendo le formalità procedurali applicabili all'esportazione. Per ciascuna movimentazione, il

depositario autorizzato speditore riporta nell'e-AD (campo 107 del tracciato record, voce "descrizione commerciale") la seguente dicitura: *gasolio non denaturato impiegato come carburante nelle imbarcazioni ai sensi del D.M. 15.12.2015, n.225*. Restano fermi gli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi alla movimentazione.

Tale modalità di circolazione è osservata anche per i rifornimenti diretti di carburanti esenti senza denaturazione consentiti dal medesimo comma 6 dell'art.2 quanto alle imbarcazioni in dotazione alle autorità pubbliche ed alle forze armate.

Al descritto procedimento autorizzatorio si potrà far ricorso in via di analogia anche per dare attuazione alla fattispecie contemplata dall'art.13, comma 2, del D.M. n. 225/2015, ovviamente nel rispetto dalle specifiche prescrizioni dettate per l'impiego di prodotto non denaturato per il trasporto passeggeri.

**II.** Altro vincolo contemplato dal D.M. n. 225/2015 interessato da nuove disposizioni normative è quello di cui all'art.4, comma 5, che prevede a partire dal 1° gennaio 2017 l'obbligo per le autocisterne e le bettoline di dotarsi di sistemi di misurazione dei quantitativi di carburante riforniti.

Ritenendoli congrui ed adeguati al perseguimento del livello di tutela fiscale richiesto, sempre la suddetta Determinazione Direttoriale prot. n.124230/RU ha riconosciuto validi per l'olio combustibile denso, semifluido e fluido i sistemi di accertamento ordinariamente adottati in contraddittorio con l'acquirente (art.1, comma 2).

Conseguentemente, per la determinazione quantitativa dei menzionati prodotti impiegati come carburanti esenti per la navigazione sono state ampliate le modalità di assolvimento dell'obbligo di che trattasi; per l'olio combustibile fluidissimo e per il gasolio trova invece esclusiva applicazione la previsione di cui all'art.4, comma 5, del D.M. n.225/2015.

Tuttavia, l'entrata in vigore di quest'ultima norma regolamentare, già fissata alla data del 1° gennaio 2017, viene ad essere ulteriormente differita per effetto delle disposizioni contenute nella legge 11.12.2016, n.232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata nel S.O. n.57/L alla *G.U.* n. 297 del 21.12.2016.

In particolare, l'art.1, comma 535, alle lett. a) e c), ha introdotto nell'ordinamento settoriale dell'accisa una misura organica nella disciplina della circolazione prescrivendo per le autobotti e le bettoline adibite al trasporto di

prodotti, sia in regime sospensivo che assoggettati ad imposta, l'obbligo di munirsi di sistemi di tracciamento della posizione e, soprattutto, di misurazione delle quantità scortate.

L'effettività di tali previsioni è condizionata all'adozione di determinazioni del Direttore di questa Agenzia che ne dovranno fissare i termini e le modalità di applicazione.

Essendo la portata dell'art.4, comma 5, del D.M. n.225/2015 integralmente assorbita dalla sfera di operatività delle intervenute disposizioni sopraordinate, ne consegue il superamento della data di entrata in vigore del 1° gennaio 2017 ed il rinvio dell'efficacia temporale della stessa norma regolamentare al termine che sarà individuato dalla previste determinazioni direttoriali.

**III.** Relativamente all'obbligo di munirsi del libretto di controllo previsto dall'art.6 del D.M. n. 225/2015, particolari approfondimenti hanno riguardato la rispondenza della documentazione di bordo - in particolare il registro idrocarburi (approvato con Decreto 20.6.2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di cui le navi mercantili sono in possesso - ad assolvere le medesime finalità del predetto libretto.

L'elenco delle informazioni che devono essere registrate nel suddetto documento e, in specie, le voci relative al rifornimento di combustibile o olio lubrificante alla rinfusa (luogo e ora del rifornimento, tipo e quantità di prodotto imbarcato con identificazione della cisterna), unitamente alla soggezione a vidimazione ed all'obbligo di tenuta a bordo, inducono a ritenere il medesimo registro idrocarburi equivalente al libretto di controllo e rispondente allo scopo di tutela dell'interesse fiscale.

Le modalità di compilazione del suddetto registro (ogni operazione è firmata e datata dall'ufficiale incaricato ed ogni pagina completata è firmata dal comandante della nave) possono tener luogo delle incombenze previste dal citato art. 6 e l'indicazione di cui alla lett. d), comma 1, dell'art.7 del D.M. n. 225/2015 da riportare nel memorandum sarà sostituita dall'annotazione degli estremi identificativi del registro degli idrocarburi.

*Il Direttore Centrale*  
Prof. Avv. Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993*